

Codice DB2016

D.D. 10 dicembre 2013, n. 1047

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i. relativamente all'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Presidio Socio Sanitario Assistenziale Residenza Anni Azzurri", sita in Dogliani (CN).

Con nota del 2/10/2013 (prot. n. 24309/DB2016 del 23/10/2013) è pervenuta agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità da parte del legale rappresentante della struttura socio-sanitaria "Presidio Socio Sanitario Assistenziale Residenza Anni Azzurri", sita in Dogliani (CN), Località Biarella. L'intervento prevede la trasformazione di 20 p. l. di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti in 20 p. l. di Nucleo Alzheimer Temporaneo (NAT).

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali, con nota del 25/10/2013 (prot. n. 24548/DB2016), richiedeva al Direttore Generale dell'ASL CN1 un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 2/12/2013 (prot. n. 27502/DB2016 del 4/12/2013), il Direttore Sanitario dell'ASL CN1, espressamente delegato a trattare la materia dal Direttore Generale dell'ASL CN1, esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata, "... in quanto, come da allegato, i posti letto NAT possono essere autorizzati ma al momento non convenzionati come da tabella allegata ...".

La tabella allegata alla nota suddetta fa riferimento alla D.G.R. 6 aprile 2009, n. 38-11189 che fissava due soglie, quella dei posti letto di NAT realizzabili (0,10% della popolazione ultrasessantacinquenne dell'ASL) e quella dei posti letto di NAT convenzionabili (0,07% della popolazione ultrasessantacinquenne dell'ASL); la D.G.R. n. 38-11189/2009 è stata completamente revocata dalla D.G.R. 30 luglio 2012, n. 45-4248, che nell'Allegato 3, fissa il "fabbisogno" di posti letto realizzabili di NAT in una percentuale non superiore allo 0,10% della popolazione anziana ultrasessantacinquenne di ciascuna Azienda Sanitaria Locale", senza distinguere più fra posti letto "autorizzabili" e "convenzionabili".

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta del legale rappresentante della struttura socio-sanitaria in oggetto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012;

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta di ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "Presidio Socio Sanitario Assistenziale Residenza Anni Azzurri", sita in Dogliani (CN), Località Biarella,

trasformazione di 20 p. l. di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti in 20 p. l. di Nucleo Alzheimer Temporaneo (NAT).

La validità temporale dell'Autorizzazione alla realizzazione è di 18 mesi dal rilascio della stessa. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Dirigente
Daniela Nizza